



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente
dott.ssa Raffaella Simone	Giudice Relatore
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3218/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv.
NUNZIO ANTONIO DELL'ABATE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
indirizzo pec

ATTRICE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio
dell'avv. LUIGI QUINTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec

CONVENUTA

e

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio dell'avv. SERGIO DE GIORGI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie di precisazione delle conclusioni depositate, rispettivamente, il 26.3.2026, l'1.4.2026 ed il 3.4.2026.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con decreto n.378 del 10.2.2025 il Tribunale di Bari ingiungeva all' *Parte_1* [...] di pagare su istanza ed in favore della *Controparte_1* la somma di € 37.493,80, oltre accessori, a titolo di conguaglio dovuto per gli anni 2022 e 2023 per il conferimento dei rifiuti, secondo la tariffa rideterminata dall' *CP_3* .

Avverso l'ingiunzione l' *Parte_1* proponeva opposizione, eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, in ragione della previsione all'art.34 del contratto di affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani del 3.8.06, posto a base della domanda monitoria, di clausola compromissoria con devoluzione della cognizione di ogni eventuale controversia in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto ad un collegio arbitrale, con decisione secondo diritto ed in ottemperanza tra l'altro alle norme di cui all'art.806 e ss. cpc.

Eccepiva altresì l'opponente la carenza di legittimazione passiva, indicando quale soggetto obbligato il *Controparte_2* che chiedeva d'essere autorizzato a chiamare in causa.

Con comparsa del 23.5.2025 si costituiva in giudizio l'opposta, contestando l'opposizione, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, non opponendosi alla chiamata del *Controparte_2* ai sensi

dell'art.106 c.p.c., chiedendone anche l'eventuale condanna solidale od esclusiva.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva il **Controparte_2** con comparsa del 4.11.2025, eccependo l'incompetenza dell'adita Sezione Specializzata delle Imprese ed indicando quale competente il Tribunale ordinario di Lecce.

Nel merito l'Ente contestava la pretesa creditoria, eccependone in subordine l'estinzione per compensazione e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

Disattesa la richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.648 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, all'udienza del 4.6.2026, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. previa concessione dei termini previsti dall'art.189 c.p.c.

L'eccezione d'improcedibilità ed inammissibilità della domanda è infondata.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione acquisita risulta che, con Decreto n. 310 del 13.12.2003 (corretto, rettificato e modificato con decreto commissariale n. 24 del 17.02.2004), il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in **CP_3** ha bandito il pubblico incanto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani a servizio dei bacini di utenza LE1, LE2 e LE3, costituenti l'intera provincia di **CP_1**

All'esito della procedura, l'**Parte_2** si è aggiudicata il predetto servizio pubblico, relativamente al bacino di utenza LE3; ne è seguito contratto di affidamento del pubblico servizio con atto pubblico del 03.08.2006, sottoscritto con il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in **CP_3**.

L'impianto, una volta ultimata la fase di costruzione, è entrato in esercizio nel 2010 e, nelle more, così come previsto dal contratto, all'**Parte_2** è subentrata la società di scopo **CP_1** [...]

Controparte_1 mentre al Commissario Delegato sono subentrate le Autorità d'Ambito

costituite.

In particolare, al Commissario Delegato sono subentrati gli *Controparte_4* originariamente strutturati su base regionale, poi, a seguito della L.R. n. 14/2011, ridimensionati su base provinciale (art. 31 *“A partire dal 30 aprile 2012, gli Ambiti territoriali ottimali (^{Cont}) del ciclo dei rifiuti sono ridotti a complessivi sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese”*).

A seguito di ciò, le funzioni di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti spettanti alla stazione appaltante sono state trasferite dall'ATO ai Comuni (singoli o, come nel caso di specie, associati).

Con nota prot. 3108 del 09.11.2011 l' *Parte_3* (nel cui bacino rientrava il *Controparte_2* ha comunicato alla società *Controparte_1* che *“gli orientamenti normativi nazionali e regionali, in relazione alla disposta cessazione degli attuali ATO e la contestuale definizione di un nuovo assetto organizzativo, prevedono il trasferimento delle funzioni di stazione appaltante per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ai Comuni, singoli o associati.*

L' *Parte_3* 3 ha, così, delegato lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, nonché la titolarità dei pagamenti, ai Comuni singoli o associati.

In particolare, l'Unione *Parte_1*, comprensiva del Comune di *CP_2* con nota del 09.02.2012 ha comunicato che *“l'Unione è un Ente Locale che gestisce in forma associata i servizi ambientali dei 7 Comuni membri (tra i quali *CP_2*, nello specifico, ad esso compete l'espletamento di tutti gli adempimenti gestionali sia amministrativi che contabili inerenti i servizi di Igiene ambientale: Raccolta, trasporto e smaltimento RSU differenziati ed indifferenziati”*.

Pertanto, a far data dal 2012, la società *Controparte_1* ha emesso le fatture nei confronti dell'Ente unionale e quest'ultimo ha provveduto al relativo pagamento.

L'opponente *Parte_1* ha richiamato, a fondamento dell'eccezione

preliminare, l'art.34 del contratto di affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani del 3.8.06 rep.n.172298, posto a base della domanda monitoria, che dispone testualmente: *<Ai sensi dell'art.22 del capitolato d'oneri, la cognizione di ogni eventuale controversia in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà secondo diritto, in ottemperanza tra l'altro alle norme di cui all'art.806 e ss. cpc.*

Ed ancora l'art. 22 *"Foro competente"* del Capitolato d'oneri, che ribadisce: *"la cognizione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente capitolato o in sede di esecuzione del contratto o comunque involgenti i diritti soggettivi sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà secondo diritto"*.

In relazione a tale eccezione l'opposta ha tuttavia eccepito la nullità della clausola, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 195/2009, convertito nella L.n.26/2010, che, al comma 3, sancisce espressamente che *"Al fine di assicurare risparmi di spesa i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli.*

Sul punto appare opportuna la ricognizione delle modifiche normative intervenute in materia.

L'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), stabiliva in materia di arbitrato, in via generale, che *"Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri"*.

Successivamente l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, al comma 19, ha stabilito — novellando

l'art. 241, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — che le controversie su diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi, tra gli altri, a lavori, servizi e forniture possano essere deferite ad arbitri solo "previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione", prevedendo, altresì, che la "inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

L'ambito di operatività di tale disposizione è individuato dal comma venticinquesimo del medesimo articolo, il quale, prevedendo che «le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge», lascia chiaramente intendere che esse trovano applicazione anche ai contratti come quello in esame, stipulati in epoca anteriore, a condizione che alla predetta data non sia già intervenuta la nomina degli arbitri o l'autorizzazione dell'organo deliberante dell'ente. (Cfr. Cass. sez. 6-1, n.29255/2017).

Come chiarito dalla Suprema Corte da ultimo citata, le clausole compromissorie contenute in contratti, come quello in esame, "stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, pur restando valide, sono colpite da inefficacia sopravvenuta, per mancanza dell'autorizzazione", dovendo, pertanto, escludersi che esse "possano ritenersi affette da nullità sopravvenuta", atteso "da un lato che la nullità costituisce il vizio tipico che affligge il contratto nella sua fase genetica, ovvero nel momento della sua formazione e non già nella fase della sua esecuzione, dall'altro che la fase esecutiva può essere interrotta nei suoi effetti, nel senso che gli stessi possono venir meno per il futuro, restando invece validi quelli verificatisi nel passato”.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 217, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dettante la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche in tema di ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi alla giurisdizione.

L'abrogazione della norma suddetta non è retroattiva, ma opera solo a decorrere dalla data di entrata in

vigore del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto dal d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del suo art. 217, in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi" (Corte cost., ord. 20 marzo 2019, n. 58; Cass. n.24641/2020).

Da tanto discende che l'inefficacia sopravvenuta, a differenza della nullità del contratto o di una sua singola clausola, ex art. 1419 cod. civ. rilevabile d'ufficio in ogni tempo, nel rispetto del contraddittorio, deve essere eccepita dalla parte interessata nei limiti delle preclusioni assertive (Cfr. Cass. n.24641/2020).

La richiamata successione delle disposizioni attiene, quindi, alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione della generalità dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, contenuta nel cd. Codice degli appalti e nelle successive modifiche.

A fronte di tale disciplina generale l'art.15 del D.L. 195/2009, conv. nella L. 26/2010, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti, ha di contro previsto, espressamente a fini di risparmio di spesa, la nullità della clausola arbitrale per gli interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Per maggior chiarezza le dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 suppongono il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) - non fronteggiabili da singoli o più enti e amministrazioni, interventi questi ultimi previsti dalle precedenti lett. a) e b) – costituiti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Di contro, per grandi eventi si intendono quelli rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

Il D.L. 195/2009, conv. nella L. 26/2010, non oggetto di successivo intervento abrogativo, comporta la

nullità dei contratti aventi ad oggetto interventi connessi alle indicate dichiarazioni di stato di emergenza ed è quindi destinata ad esaurire i suoi effetti con il venir meno delle situazioni emergenziali dichiarate sulla base della disciplina ivi richiamata.

La sopravvenuta abrogazione dell'art. 5, co. 1, L. n. 225/1992 sullo stato di emergenza e dell'art. 5 *bis*, co. 5, D.L. 343/2001 convertito dalla L. n. 401/2001 sui grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza non incide quindi sull'operatività della norma relativamente ai contratti stipulati per interventi connessi alle dichiarazioni dello stato di emergenza intervenute in data antecedente all'abrogazione di tali disposizioni.

In sostanza l'art.15 citato individua, in termini oggettivi, categorie contrattuali sottratte alla disciplina all'epoca vigente del Codice degli appalti, che prevedeva la libertà di inserimento della clausola compromissoria nei contratti pubblici.

La disposizione ha indubbiamente portata retroattiva, prevedendosene la non applicabilità in caso di collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nella vicenda in esame, in relazione alla disciplina generale dei contratti pubblici, in forza della successione delle disposizioni innanzi richiamate e dei principi di legittimità su esposti, la clausola compromissoria deve ritenersi valida, soggiacendo il contratto del 3.8.2006 alla previsione dell'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che consentiva nella sua originaria formulazione il deferimento di tali controversie ad arbitri.

La mancanza di autorizzazione, richiesta dal successivo comma 19 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, causa di inefficacia della clausola compromissoria non è stata del resto tempestivamente eccepita dall'opposta nella memoria successiva alla costituzione dell'opponente, bensì tardivamente nei successivi atti difensivi.

Deve di contro ritenersi applicabile la nullità prevista dalla speciale disciplina dell'art.15 del del D.L. 195/2009, conv. nella L. 26/2010.

Nel contratto del 3.8.2006 sono riportate infatti le seguenti premesse:

sono presenti

- dr.VENDOLA Nicola, nato a Bari il 26 agosto 1958, domiciliato per la carica in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro n. 33, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente della Regione Puglia e commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia in virtù dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno numero 3077 del 4 agosto 2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2000, serie generale n.186 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinanza del Ministro dell'Interno - delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003) con sede a Bari alla via Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale e partita iva n.93251990722 (per brevità denominato, congiuntamente ai soggetti ad esso subentranti nelle rispettive funzioni, "Commissario Delegato");

- con D.P.C.M. del 1 giugno 2006, così come confermato dall'art. 1 comma 6 del D.L. n. 245/2005 convertito nella legge n. 21/2006, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2007 lo stato di emergenza ambientale nel territorio della Regione Puglia con la relativa normativa di emergenza con particolare riferimento ai compiti ed ai poteri, anche di deroga, conferiti al Commissario Delegato;

- con l'art. 4 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3077/2000, e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di cui agli art. 27 e 28 del D.lgs 22/97 sono svolte dal Commissario Delegato nella vigenza dello stato di emergenza;

- l'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002, così come integrato dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, dispone che "Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, a seguito di procedure di gara comunitarie, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarità pubblica di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e/o di termovalorizzazione";

L'intervento oggetto del contratto richiama il D.L. 245/2005, convertito nella legge n.21/2006, dettante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».

L'art. 1, comma 6 dispone la proroga fino al 31 maggio 2006 degli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, CP_3 e Sicilia, nonché di quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e CP_3 fino al 31 maggio 2006.

Il contratto in questione deve dunque ritenersi connesso alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'accezione della lettera c) dell'art.2 della L. 225/1992, costituita nella specie dalla situazione di criticità ambientale nella gestione dei rifiuti. con conseguente nullità della clausola compromissoria ed infondatezza dell'eccezione di improponibilità e/o inammissibilità della domanda.

L'eccezione di incompetenza dell'adita Sezione Specializzata delle Imprese è egualmente infondata.

Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui *“Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti”* (Cfr. Cass. S.U. n.23155/2024).

Nel caso di specie è configurabile contratto di appalto di pubblico servizio, posto che nel contratto del 3.8.2006, il servizio pubblico affidato è rivolto esclusivamente alle pubbliche amministrazioni interessate e le concordate modalità di remunerazione escludono che l'alea economica del servizio pubblico affidato sia stata traslata in capo all'operatore privato.

In tal senso, infatti, dagli art. 7 e 8 del contratto emerge che sono i Comuni, non gli utenti finali, a dover sopportare integralmente pro quota l'onere economico del servizio pubblico, pagando all'operatore privato la tariffa convenuta per ogni tonnellata di rifiuto conferita.

Pertanto, al contratto sottoscritto in data 3.8.2006, va attribuita la natura di appalto di servizi che, in quanto di rilevanza comunitaria, rientra certamente nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese, secondo il disposto di cui all'art. 3 co. 2 lett. f) d. lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2 co. 1 lett. d) d. l. n. 1/2012.

In ordine a tale ultimo profilo, si è dibattuto nella giurisprudenza di legittimità e di merito se siano assoggettati alla competenza della sezione specializzata le controversie afferenti a contratti anteriori all'entrata in vigore D.lgs. 163/06, applicabile, secondo la previsione del primo comma dell'art.253, ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Come noto, l'art. 3 d.lgs., 27 giugno 2003, n. 168 (per come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27) prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, quando sia parte una delle società individuate nella prima parte del secondo comma dell'art. 3, per le cause e procedimenti «relativi» a «contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria».

Come affermato in precedenti e condivisibili pronunce di merito ((Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di imprese, Sez. III Civile, ordinanza del 27.05.2019; (Trib. Parma, sentenza n. 293 del 12.03.2025), il Tribunale delle imprese ricomprende nella competenza della Sezione specializzata le cause ed i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, senza fare alcun riferimento alla disciplina del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

D'altra parte, la nozione di soglia comunitaria non ha origine nell'indicato d.lgs n.163/2006, poiché il legislatore - ben prima del 2006 - in attuazione delle direttive 93/36/CEE (relativa alle forniture nei settori ordinari), 93/37/CEE (relativa ai lavori nei settori ordinari) e 93/38/CE (relativa alle procedure di aggiudicazione nei c.d. settori esclusi), ha dettato delle regole specifiche con riferimento agli appalti di valore superiore ad un determinato importo.

In sostanza la competenza della Sezione Specializzata delle Imprese presuppone la verifica del superamento del limite della soglia comunitaria, che prescinde dall'applicabilità del d.lgs n.163/2006.

L'accertamento della competenza in capo alla sezione specializzata in materia di imprese esclude di per sé la competenza del Tribunale di Lecce, con conseguente ulteriore rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio come sollevata dal *Controparte_2*

Va, infine disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente.

Ed invero la successione dell' *Parte_1* nella posizione contrattuale del Commissario delegato, quale committente trova fondamento nelle richiamate previsioni del contratto del 3.8.2006.

Dalla documentazione acquisita al giudizio e proveniente dalla stessa opponente si evince l'interlocuzione dell'ente nell'attività di contabilizzazione, nonché il potere decisionale anche in relazione ai profili economici, fermi restando gli oneri a carico del singolo comune in via definitiva.

Ed a conferma rilevano le fatture emesse nei confronti dell'ente e da questi pagate, oltre che le previsioni statutarie.

Discende da tali riscontri documentali la legittimazione passiva dell'opponente, riservata al prosieguo la regolamentazione dei rapporti interni e l'esame delle domande dirette di pagamento.

La causa va tuttavia rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'esame delle ulteriori questioni di merito.

Le spese saranno regolamentate con la pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta dall' *Parte_1*

[...] avverso il decreto ingiuntivo n.378 del 10.2.2025, nei confronti della *[...]*

Controparte_1 con intervento del *Controparte_2* così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni di improponibilità ed inammissibilità della domanda per clausola compromissoria;

- 2) rigetta l'eccezione di incompetenza per materia della Sezione Specializzata delle Imprese;
- 3) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente;
- 4) dispone la prosecuzione della causa, come da separata ordinanza;
- 5) spese al merito.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il
15.6.2026

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone

Dott. Giuseppe Rana